

Ammissibilità dei referendum: un'altra occasione mancata.

di Elisabetta Lamarque *

In queste poche righe di commento a prima lettura delle sentenze di quest'anno sui referendum vorrei provare a sostenere quanto segue: che se del tutto condivisibile è l'esito dei giudizi della Corte costituzionale - inammissibilità della richiesta di abrogazione totale della legge sulla procreazione medicalmente assistita e ammissibilità dei quattro referendum parziali sulla stessa legge - deludenti sono invece le motivazioni che le sostengono, ed in particolare quella che sorregge l'unica decisione di inammissibilità.

A mio parere, infatti, scegliendo di evocare la controversa e multiforme categoria delle 'leggi a contenuto costituzionalmente necessario' per fondare l'inammissibilità della richiesta tendente all'abrogazione totale della legge, la Corte ha perso una grande occasione: non tanto l'occasione di realizzare un impossibile ritorno ai criteri della sentenza n. 16 del 1978 o una improbabile, anche se da più parti auspicata, rifondazione teorica degli stessi criteri impliciti di inammissibilità delle richieste referendarie, quanto piuttosto quella di fare un po' di pulizia nella propria giurisprudenza, sgombrando il campo dai criteri di inammissibilità delle richieste che si prestano maggiormente, o si sono storicamente prestati, ad applicazioni ambigue e ondivaghe, e valorizzando invece il criterio della omogeneità e univocità del quesito nella sua versione originaria, fondato sulla necessità di salvaguardare la genuinità della consultazione popolare e della stessa singola espressione di voto dell'elettore.

Mi sembra, in altre parole, che la Corte abbia perso l'occasione di fare una lineare applicazione dell'unico criterio 'implicito' di inammissibilità delle richieste referendarie, fra i tanti enucleati in questi trenta anni di giurisprudenza, che presenta un solido fondamento costituzionale, essendo volto ad assicurare che ogni consultazione popolare sia un esercizio di democrazia diretta contenuto "nelle forme e nei limiti della Costituzione".

Il criterio non eterogeneità del quesito, d'altra parte, risultando immediatamente comprensibile ad ogni cittadino/elettore, contribuisce a mantenere agli occhi dell'opinione pubblica quella legittimazione dell'organo di giustizia costituzionale che la stessa titolarità del delicato e controverso giudizio di ammissibilità dei referendum rischia ogni anno di affossare.

E' nell'esperienza di tutti noi, infatti, che uno studente del primo anno che dimostra una buona preparazione.